



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 1258/2015

Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Rovereto

Nella persona del giudice monocratico, dott. Giulio Adilardi, nel procedimento civile iscritto al n. 1258 dell'anno 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ del foro di ██████████ e dall'avv. ██████████ del foro di ██████████ per procura estesa in calce alla citazione, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in ██████████

Attore

E

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. per procura estesa in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ██████████

Convenuto

Conclusioni

Parte attrice conclude come in atto di citazione.

Parte convenuta conclude come in comparsa di risposta.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice come in epigrafe indicata conveniva in giudizio ██████████ (d'ora in avanti semplicemente Banca) chiedendo nell'ordine che, a) con riguardo al rapporto di conto corrente intercorrente tra le parti: fosse accertata e dichiarata la nullità, annullabilità totale e o parziale del rapporto; fosse dichiarata la illegittimità della applicata



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 1258/2015

Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; fosse accertata la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche relative al rapporto in narrativa e per l'effetto fosse dichiarata non dovuta alcuna capitalizzazione ex S.U. 24418/2010, in subordine fosse dichiarata applicabile la capitalizzazione annuale per gli interi periodi riferiti ad entrambi i rapporti; fosse dichiarata non dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa; fosse rideterminato il dare-avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, con ricalcolo sull'intero importo secondo legge, senza anatocismo, in subordine su base annuale, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa, b) con riguardo al rapporto di mutuo che: fosse dichiarata la nullità parziale del contratto relativamente alle clausole sugli interessi; fosse conseguentemente disposta la derubricazione a contratto a titolo gratuito ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c.; fosse accertato il conseguente credito di parte attrice, condannando la convenuta alla restituzione; fosse accertata la pattuizione e l'applicazione di tassi in concreto usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.. In relazione a tutti i rapporti parte attrice chiedeva fosse disposta una CTU per le necessarie verifiche. Esponeva l'attore: di aver sottoscritto il contratto di conto corrente bancario avente ad oggetto l'apertura del conto CC 13830503 quanto meno dal secondo trimestre 2004 al terzo trimestre del 2014 nonché il contratto di mutuo a tasso variabile rep. 89940, stipulato in data 25.7.2001 per euro 516.456,90; che il rapporto di conto corrente doveva considerarsi nullo non risultando stipulato nella necessaria forma scritta prevista dall'art. 117 del d.lgs. 385/1993; che il contratto di corrente doveva considerarsi affetto da usura oggettiva ex art. 644 comma 3 c.p. per euro 8.360,12 e da usura in concreto ex art. 2 l. 108/1996 comprensiva di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute per euro 3559,51; che l'anatocismo aveva determinato un credito dell'attore di ulteriori euro 14.04; che il contratto di mutuo conteneva condizioni usurarie e doveva essere quindi soggetto alla sanzione prevista dall'art. 1815 comma 1 c.c. atteso che la usurarietà doveva comunque ritenersi integrata sia nel caso in cui la verifica del



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

superamento del tasso soglia fosse stata condotta prendendo in considerazione i tassi previsti dal contratto rapportandoli al tasso soglia vigente alla data della stipulazione, sia nel caso in cui la verifica fosse stata condotta considerando la correzione indicata nelle istruzioni della Banca di Italia, sommando i tassi da contratto e rapportandoli al tasso soglia, sia che la verifica fosse stata condotta prendendo in considerazione gli interessi di mora calcolati in base al tasso indicato dal contratto e la quota di interessi di ciascuna rata rapportando tale cumulo alla quota capitale di ciascuna rata; che il piano di anatocismo alla francese aveva determinato un indebito a favore della banca per euro 10.621,45 dei quali si chiedeva la restituzione. Si costituiva la Banca chiedendo in via preliminare principale che fosse accertata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in riferimento all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; in via preliminare subordinata che l'azione di ripetizione avanzata dall'attore fosse dichiarata prescritta ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c.; che in via preliminare ulteriormente subordinata l'azione di ripetizione fosse dichiarata inammissibile; nel merito che le domande di parte attrice fossero respinte perché infondate in fatto e diritto ed in ogni caso sformite di idonea prova. Esponeva: che l'atto di citazione non conteneva gli elementi idonei ad identificare gli elementi costitutivi della domanda; che doveva tenersi conto della decorrenza del termine prescrizione ordinario per dell'azione per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario. In particolare, in punto di prescrizione la Banca sosteneva che la decorrenza doveva computarsi: dalla chiusura del conto o dalla data di estinzione della apertura di credito in caso di presenza di apertura di credito; dalla data del pagamento delle somme illegittimamente imputate nel caso di conto corrente puro; dalla data del pagamento delle somme illegittimamente imputate per il conto corrente che sia assistito da apertura di credito nei limiti della somma diretta a ricondurre lo scoperto entro il limite dell'affidamento. Evidenziava, inoltre, sempre in punto di prescrizione che, anche in ipotesi di azione di nullità, la domanda restitutoria connessa alla azione di nullità doveva considerarsi soggetta al termine prescrizione ordinario. La Banca eccepiva poi la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, poiché proposta in pendenza del rapporto di conto corrente evidenziando che soltanto con la chiusura del conto si definiscono i rapporti di dare ed avere tra le parti





Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

e che quindi solo a seguito del pagamento da parte del correntista lo stesso è abilitato ad agire per la ripetizione dell'indebitato. Nel merito, la Banca deduceva: che la parte attrice non poteva esigere la produzione del contratto di conto corrente in forma scritta, trattandosi di conto aperto oltre dieci anni prima della notificazione della citazione, essendo venuto meno per effetto del decorso del tempo l'obbligo di conservazione della relativa documentazione; che, comunque, le puntuali domande, deduzioni, eccezioni e considerazioni della attrice denotavano la piena conoscenza da parte della stessa del contenuto del contratto; che, in ogni caso, laddove la scrittura contenente le pattuizioni contrattuali non fosse agli atti del giudizio, sarebbe precluso al giudice valutare la legittimità delle clausole, non risultando le stesse acquisite agli atti; che, quindi, era onere dell'attore produrre il contratto, ai fini dell'accoglimento della domanda dovendo il giudice, in caso contrario, respingere la domanda; che non erano, comunque, mai stati applicati tassi usurari; che gli interessi di mora dovevano considerarsi esclusi dal TAEG come evidenziato nelle Istruzioni della Banca d'Italia del 7.3.2013 essendo soggetti ad una specifica soglia usuraria ad hoc, al fine di evitare un generalizzato aumento del TEGM in danno degli stessi consumatori; che in questo senso si è espressa ampia giurisprudenza di merito, la quale ha, in aggiunta, rimarcato la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori; che tale interpretazione è peraltro conforme alla disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale; che anche la CMS non è computata nel calcolo del TEGM e quindi non può rilevare ai fini del computo del tasso di usura; che le deduzioni in tema di anatocismo avanzate dall'attore dovevano considerarsi parimenti infondate, tenuto conto che il contratto di conto corrente per cui è causa era stato stipulato nell'anno 1984, anno nel quale l'anatocismo era permesso, e che la Banca, come previsto dalla legge 342/1999, si è adeguata ad applicare l'anatocismo nei nuovi limiti previsti dalla legge in conformità alle disposizioni transitorie della delibera CICR 9.2.2000, applicando la pari periodicità entro il termine del 30.6.2000, come peraltro comunicato ai clienti; che la previsione contrattuale della CMS non poteva considerarsi nulla attesa la specifica causa della stessa, finalizzata a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

e che i relativi addebiti non erano mai stati contestati; che le spese indicate dovevano considerarsi dovute e non erano mai state contestate in precedenza; che, con riferimento al contratto di mutuo, doveva confermarsi la non configurabilità della sommatoria di interessi moratori e corrispettivi ai fini della valutazione di usurarietà; che, anche con riguardo al mutuo, in conformità alla disciplina comunitaria, le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, e quindi anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, dovevano essere escluse di calcolo del TAEG e non potevano concorrere, quindi, a determinare il tasso asseritamente usurario; che il piano di ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico illegittimo, come rimarcato da ampia giurisprudenza di merito. La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione del Tribunale del 29 maggio 2017 ed una CTU disposta dal G.I. all'udienza del 17.1.2018. La CTU veniva depositata in data 23.4.2018. La successiva udienza, già fissata dall'originario G.I. per il giorno 9.5.2018, veniva celebrata innanzi a questo nuovo giudice istruttore, al quale il presente procedimento veniva assegnato in virtù di variazione tabellare del febbraio 2018. Alla detta udienza del 9.5.2018, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in riferimento all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.. Sul punto è sufficiente rilevare che parte attrice con deduzioni, certamente molto articolate, seppur non sempre puntuali, ha delineato il contenuto della propria domanda, sia con riferimento al *petitum*, consistente nell'accertamento della situazione di dare avere tra le parti, che con riguardo alla *causa petendi*, che trova il fondamento nelle disposizioni in materia di usura e di anatocismo e di remunerazione, in genere, del credito. Ne consegue che la domanda appare tutt'affatto che generica e permette alla convenuta di comprendere pienamente i limiti oggettivi del giudizio e di predisporre adeguatamente la propria difesa.
2. Preliminarmente si osserva, poi, che è orientamento consolidato quello secondo il quale il *dies a quo* per la ripetizione delle somme in contestazione muta a seconda della natura



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

della rimessa effettuata dal cliente: ove la rimessa abbia funzione ripristinatoria, occorre, infatti, aver riguardo alla data della chiusura del conto, mentre, ove abbia natura solutoria, occorre aver riguardo alla data del pagamento (in tal senso Cass. SU n. 24418/2010). La Banca, tuttavia, né in comparsa di risposta, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha individuato la natura delle rimesse effettuate dalla cliente, con la conseguenza che, tenuto conto della tipologia di contratto in esame, deve ritenersi provata, per presunzioni, la funzione ripristinatoria delle rimesse medesime, con le conseguenze sopra indicate in tema di prescrizione e conseguente reiezione dell'eccezione in esame. Peraltro, si osserva che l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta risulta comunque inammissibile poiché, sostanzialmente, generica non essendo corredata degli elementi che permettano di determinare la prospettazione della parte in ordine alle modalità di compunto, anche in funzione della possibilità della controparte di predisporre opportune difese. L'eccezione in questione è, quindi, infondata e deve essere respinta.

3. Parimenti infondata deve dichiararsi l'eccezione della Banca diretta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato per esser quest'ultima stata formulata dall'attore in pendenza del rapporto di conto corrente. Sul punto, è sufficiente rilevare che l'attore nelle conclusioni tempestivamente formulate all'udienza del 9.5.2018, che riproducono quelle di cui ai nn. da 1 a 5 formulate alle pagine 45 e 46 della citazione, non ha, comunque, chiesto la ripetizione delle somme, ma il mero accertamento del saldo di dare/avere tra le parti, sicché può escludersi che l'eccezione della convenuta colga nel segno.

4. Infondate sono, da ultimo, le eccezioni della Banca formulate in relazione alla mancata produzione agli atti del contratto da parte dell'attore. Sul punto va ribadito che la parte attrice aveva richiesto, prima della instaurazione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 119 tubs, la copia dei contratti e delle successive convenzioni, senza esito. Inoltre, nonostante l'ordine di esibizione adottato da questo Tribunale con ordinanza del 29 maggio 2017, la Banca non è stata in grado di produrre il contratto relativo al conto corrente per cui è causa. In ogni caso, la pacifica sussistenza del rapporto e del contratto, desumibile dagli altri documenti periodici agli atti, al quale peraltro la parte attrice fa dettagliato ed



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

analitico riferimento anche con riguardo alle singole clausole, consente di muovere alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra le parti facendo riferimento alla situazione risultante dai saldi contabili agli atti, ferma restando la infondatezza della eccezione di nullità del contratto per non essere per lo stesso previsto, alla data della stipulazione, l'obbligo della forma scritta *ad substantiam*.

5. Nel merito, occorre, anzitutto, esaminare le domande proposte dall'attore in riferimento al contratto di conto corrente bancario. Ritiene, anzitutto, il Tribunale che non possa accertarsi l'usura oggettiva (cd. usura originaria) cioè l'ammontare degli interessi applicati dalla banca quali computati al momento della conclusione del contratto. Sul punto, è sufficiente rilevare che non risulta adempiuto dall'attore l'onere della prova circa gli elementi costitutivi della domanda, atteso che l'accertamento della usura oggettiva richiede la puntuale verifica della non corrispondenza delle pattuizioni contenute nel contratto ai tassi soglia rilevati alla data di stipulazione del negozio. In particolare, non risultano prodotti dalla parte attrice i Decreti Ministeriali che individuano i tassi soglia periodici cioè i tassi soglia vigenti alla data del rapporto. Si tratta di dati assolutamente necessari per la verifica della natura usuraria del tasso, anche nella fase genetica del rapporto e, sul punto, non può soccorrere il principio *lura novit curia* atteso che detti decreti debbono essere qualificati giuridicamente come atti amministrativi. Né può giovare, come pare prospettare l'attore, il principio di non contestazione, atteso che, in realtà, la Banca ha contestato qualsiasi illegittimità od usurarietà dei tassi applicati. Né i dati contenuti in detti decreti possono ricondursi, come pure pare sostenere l'attore, al fatto notorio, trattandosi di rilevazioni periodiche che, come tali, si modificano nel tempo e non sono quindi un dato acquisito stabilmente alla conoscenza collettiva.

Ne consegue che, essendo onere della parte che lamenta la usurarietà produrre i menzionati decreti (Cass. S.U. n. 9941 del 2009), in assenza di tale produzione, non può ritenersi assolto l'onere della prova e la domanda deve essere respinta. Assorbenti le considerazioni sopra formulate ai fini della reiezione della domanda, si aggiunge che questo Tribunale, pur non ignorando i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali gli interessi moratori vanno considerati ai fini del computo del tasso



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 1258/2015

Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

usurario (da ultimo l'ordinanza n. 27442 del 2018) , ritiene che la, pur articolata, ricostruzione dei giudici di legittimità, non possa essere condivisa, sminuendo essa la considerazione della natura e funzione ~~che~~, sul piano del complessivo sistema delle obbligazioni delineato dall'ordinamento e dal concreto atteggiarsi dei rapporti in esame nel contesto sociale e commerciale. E', infatti, insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale la qualificazione del rapporto deve essere effettuata sulla base della cd. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare quindi, anche in funzione interpretativa, deve farsi riferimento alla tipica funzione economico-sociale degli istituti (in tal senso, per tutte, Cass., ord. n. 10612 del 2018, ¹ che rende evidente che diversa è la funzione economica-sociale nel senso sopra inteso assegnata agli interessi convenzionali a seconda che, rispettivamente, siano pattuiti quali interessi corrispettivi, cioè quali naturale frutto del credito, o come moratori, cioè quali componente risarcitoria determinata dalla mancata tempestiva restituzione di capitale ed interessi alla data prestabilita e, quindi, quali voci reintegratorie del danno subito dalla Banca del tutto prive di una funzione corrispettiva. Non appare, invero, convincente, nella interpretazione proposta anche dalla menzionata giurisprudenza di legittimità, la notevole svalutazione di taluni decisivi elementi, anche di natura letterale, che depongono per la esclusione dal computo dell'usura ² gli interessi moratori (quali ad esempio il riferimento alla funzione corrispettiva degli interessi soggetti al limite dell'usura quale plasticamente declinata dall'art. 644 c.p.) e la contestuale valorizzazione, di elementi, quali i lavori preparatori della legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001, ai quali, come insegna la stessa Corte Suprema con giurisprudenza assolutamente costante, ~~(Cass.)~~ può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (Cass, n. 3550 del 1988, n. 2454 del 1983, n. 3276 del 1979, n. 937 del 1975). In altri termini, i lavori preparatori non sono di per sé decisivi nel ricostruire la "volontà del legislatore", dovendo considerarsi, necessariamente, la volontà oggettiva della norma che deve

8





Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 1258/2015

Repart. n. 170/2018 del 16/11/2018

trovare riscontro anche nella coerenza della stessa con i principi fondamentali del quadro ordinamentale di riferimento. Nella menzionata decisione, poi, vengono derubricati, in modo poco convincente, gli elementi di natura sintomatica che, invece, escludono la computabilità degli interessi moratori (quale il disposto dell'art. 1224 c.c.) sulla base di argomentazioni che palano omettere la considerazione della effettiva e differente funzione assegnata all'interesse corrispettivo e moratorio nella pratica commerciale, sostenendosi che essi differiscono esclusivamente nella fonte (solo il contratto nel primo e il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza, ma non nella funzione - individuata in entrambi i casi nella compensazione della "privazione di un bene fruttifero" - facendone, non condivisibilmente, discendere l'assoggettamento di entrambe le figure alla legge antiusura, il tutto senza considerare che non costituisce mera "declamazione teorica", ma concreta funzione dell'istituto in esame, quella di permettere il risarcimento del danno che è funzione ontologicamente e funzionalmente diversa da quella della mera remunerazione del capitale in condizioni di fisiologia. Invero, non può revocarsi in dubbio che l'interesse moratorio remuneri un oggetto diverso dal capitale originario quale suo naturale frutto, oggetto costituito dalla diversa ed ulteriore utilità integrata dal reimpiego di un nuovo e diverso oggetto, costituito dal capitale aggiunto degli interessi corrispettivi. Tale diverso oggetto, nel suo maggiore ammontare, non è stato, peraltro, suscettibile di reimpiego, non a causa di un evento neutro ma, in virtù dei principi generali delineati dall'art. 1218 c.c., a causa del colpevole inadempimento del debitore e tale circostanza non appare affatto trascurabile ai fini della individuazione della funzione dell'interesse moratorio, come peraltro più volte evidenziato dalla stessa Suprema Corte (per tutte Cass. n. 2853 del 2005). La considerazione, poi, che l' inclusione degli interessi moratori convenzionali ai fini del computo dell'usura sarebbe desumibile dalla ratio della l. 108 del 1996 è, anch'essa, agevolmente controvertibile e non condivisibile atteso che, pur potendosi in tesi condividere il fatto che la legge sia stata emanata per risolvere le questioni applicative relative alla utilizzazione del criterio oggettivo o soggettivo e del rilievo della condizione e qualità personale delle parti, non si vede perché la introduzione di un criterio oggettivo debba senz'altro far deporre per la inclusione dell'interesse moratorio e non possa intendersi riferito, come questo Tribunale ritiene più corretto e



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Reper. n. 170/2018 del 16/11/2018

sempre nella medesima, oggettiva, dimensione, al solo interesse corrispettivo, atteso che tanto permetterebbe perfettamente di corrispondere alla necessità di individuare una soglia di usura sulla base di criteri oggettivi. In questo quadro, non appare, peraltro, neppure decisiva la, pur pregevole, ricostruzione storica della natura degli interessi convenzionali quale tratteggiata sin dal diritto romano, giustiniano, medioevale, napoleonico e financo del Regno di Italia. V'è da rimarcare che l'*excursus* in questione si riferisce a contesti storici e culturali nei quali la considerazione e consapevolezza della rilevanza della funzione creditizia } per ragioni etniche, culturali, economiche ed anche religiose, nonché di altra natura } certamente, non corrispondeva alla contemporanea consapevolezza della rilevanza economica e sociale della funzione del credito, nonché della effettiva centralità degli istituti bancari nel sistema del credito e non può, quindi, essere posta a base della tesi accolta dall'attore, da parte della dottrina e dalla menzionata decisione della Suprema Corte. In aggiunta, in termini più ampi, non pare di scarso conto il rilievo secondo il quale, qualora si volessero considerare entrambe le categorie di interessi soggette alla verifica del superamento del tasso soglia, anche quest'ultimo andrebbe necessariamente e preventivamente aggiornato, includendovi la media dei tassi moratori, mentre allo stato attuale detto tasso è calcolato sulla base dei soli interessi corrispettivi. Tanto sarebbe necessario non solo al fine di assicurare un quadro di coerenza ordinamentale, ma anche per preservare i principi di ordine pubblico del diritto privato. Infatti, la inclusione degli interessi moratori nel computo della usura nei termini prospettati dall'attore e dalle menzionate decisioni configurerebbe l'usura civilistica quale istituto del tutto incompatibile con il generale sistema delle obbligazioni civili e con la funzione risarcitoria del danno patrimoniale assicurata dalla mora del debitore il quale istituto certamente deve ritenersi integri l'ordine pubblico dell'ordinamento civile come configurato costantemente dalla Corte Costituzionale (per tutte sent. n. 109 del 1957). In particolare, nel caso in cui il tasso di interesse corrispettivo corrispondesse, peraltro del tutto legittimamente, al tasso medio trimestrale rilevato, non resterebbe spazio alcuno alla funzione risarcitoria del danno patrimoniale, assicurata dalla mora del debitore. In sostanza, a seguire l'interpretazione proposta, che qui non si condivide, la pattuizione dell'interesse corrispettivo in corrispondenza del tasso soglia escluderebbe qualsiasi





Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

prospettiva risarcitoria in caso di inadempimento del debitore ed escluderebbe la responsabilità contrattuale, irrazionalmente, limitatamente ad una sola categoria contrattuale, in contrasto con il disposto dell'art. 3 Cost..

Non a caso, quindi, nel passato, è stata effettuata una rilevazione separata degli interessi moratori, prassi che, invero, andrebbe ripristinata poiché permetterebbe di configurare l'intero sistema del credito in coerenza con i principi del diritto privato nei termini sopra delineati ma, in assenza della quale, non si ritiene di poter accedere alla prospettazione della parte attrice.

6. Estendendo il discorso anche alla diversa domanda attorea che si staglia sul diverso piano dell'eventuale scostamento dal paradigma legale delle voci di credito-debito al tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale (cd. usura sopravvenuta), si osserva che, anche a voler ritenere ammissibile ^{La loro esclusione} ~~l'importo~~ di interessi moratori e corrispettivi nella fase attuativa del contratto, circostanza che, invero, per le stesse ragioni sopra ampiamente illustrate, non appare condivisibile, si osserva che nel caso di specie la domanda deve essere respinta, comunque, per il mancato assolvimento dell'onere della prova. La parte attrice non ha infatti prodotto i Decreti Ministeriali che individuano i tassi soglia periodici cioè i tassi soglia vigenti in corso di rapporto. Si tratta di dati assolutamente necessari per la verifica della natura usuraria del tasso nella fase esecutiva del rapporto e, sul punto, non può soccorrere il principio *iura novit curia* atteso che detti decreti debbono essere qualificati giuridicamente come atti amministrativi; né può giovare, come pare prospettare l'attore, il principio di non contestazione, atteso che, in realtà, la Banca contesta qualsiasi illegittimità nella conduzione e costituzione del rapporto e qualsiasi integrazione, sotto ogni profilo, dell'usura. Né, ragionevolmente, i dati contenuti in detti decreti possono ricondursi, come pure pare sostenere l'attore, al fatto notorio, trattandosi di rilevazioni periodiche che, come tali, si modificano nel tempo e non sono quindi un dato acquisito stabilmente alla conoscenza collettiva. Ne consegue che, essendo onere della parte che lamenta la usurarietà produrre i menzionati decreti (Cass. S.U. n. 9941 del 2009), in assenza di tale produzione, non può ritenersi assolto l'onere della prova e la domanda deve essere respinta.



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

7. Con riferimento alle domande attinenti al dedotto anatocismo, alla applicazione non pattuita di clausole di massimo scoperto ed altre remunerazioni, al CTU è stato demandato di non considerare ogni remunerazione del credito non pattuita, sicché l'interesse dell'attore risulta, in ogni caso, su questo piano, considerato e soddisfatto. Per l'insieme delle ragioni sopra esposte il Tribunale, con riferimento al rapporto di conto corrente in contestazione, tenuto conto della ulteriore e generale domanda attorea di accertare, in ogni caso, i rapporti di dare ed avere tra le parti, ha disposto, tramite un consulente tecnico di ufficio, il ricalcolo del saldo del conto corrente partendo dal primo saldo contabile in atti, risalente al giugno 2004, applicando quale saggio degli interessi creditorî quello applicato dalla Banca e risultante dagli estratti conto e quale saggio degli interessi debitori quello previsto per legge, escludendo qualsiasi altra spesa, commissione o componente remunerativa per la Banca non espressamente pattuita ed escludendo qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi. Invero, il CTU assumendo quale dato di partenza il saldo contabile, con una analisi puntuale dei dati, come rappresentata nell'elaborato, e con una motivazione tecnica coerente e completa, immune da vizi logici, che il Tribunale integralmente condivide, ha ricostruito i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti dando luogo ad un conteggio il quale ha permesso, al fine, di rilevare che non sussiste alcun residuo credito per la Banca ma che, al contrario, si registra un credito dell'attore pari ad euro 1.328,17. Ne deriva che, la domanda di parte attrice riferibile all'accertamento dei rapporti di dare ed avere aventi ad oggetto il menzionato conto corrente bancario, deve essere accolta nei limiti sopra indicati, risultando accertato a credito dell'attore l'importo di euro 1.328,17.

8. Infondata, generica e non provata è, poi, la domanda della parte attrice relativa alla configurazione di una pretesa usura "soggettiva", determinata dall'assunto approfittamento dello stato di difficoltà economica del correntista e/o mutuatario, atteso che nessuna prova, anche soltanto indiziaria, neppure nel senso, ritenuto sufficiente da parte della più recente giurisprudenza, dell'obiettivo squilibrio delle condizioni praticate all'attore rispetto a quelle praticate dal medesimo istituto a persone connotate dal



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

medesimi requisiti categoriali e patrimoniali, è stata fornita in proposito e la CTU richiesta non è stata, quindi, sul punto, ammessa in quanto palesemente esplorativa.

9. Quanto, da ultimo, alle domande proposte dall'attore in relazione al contratto di mutuo sotto il profilo della integrazione dell'usura, anche in questo caso, non risulta assolto dall'attrice l'onere della prova. Non risultano, in particolare, anche in questo caso, prodotti i Decreti Ministeriali che individuano, all'origine e nel corso del rapporto, i tassi soglia né, come già detto, può soccorrere, sul punto, il generale principio iura novit curia atteso che i menzionati decreti sono pacificamente qualificati giuridicamente come atti amministrativi (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Ugualmente, per le ragioni già in precedenza esposte, non può fondatamente farsi riferimento ai principi della non contestazione o del fatto notorio. Inoltre, la prospettabilità di una usura originaria o sopravvenuta conseguente alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, per le ragioni sopra evidenziate, che si richiamano, deve essere esclusa.

10. Prive, poi, di fondamento sono le deduzioni attoree che attengono alla nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto, fondate sulla circostanza dell'avvenuto utilizzo del meccanismo di ammortamento cd. alla francese. E' sufficiente, sul punto, far riferimento alla migliore dottrina ed alla costante giurisprudenza, che questo Tribunale condivide (tra tutte Tribunale Milano 5.5.2014). Invero, l'ammortamento alla francese non rende indeterminato il contenuto del contratto atteso che gli interessi vengono computati su un monte capitale ben determinato, costituito dal capitale residuo e che alla scadenza della rata gli interessi sono pagati come quota interessi della rata di mutuo. In altri termini il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, atteso che il piano di ammortamento prevede la suddivisione del complessivo monte capitale ed interessi, ben identificato in partenza, in rate costanti, nel corpo delle quali si distinguono gli interessi dovuti e la quota capitale, sino alla ultima rata ed al termine, quindi, del rapporto medesimo, in misura rispettivamente decrescente e crescente avuto riguardo al periodo di sviluppo del rapporto. In altri termini, si tratta di un mero metodo di suddivisione e rateizzazione del



Sentenza n. 273/2018 pubbl. il 16/11/2018
RG n. 1258/2015
Repert. n. 170/2018 del 16/11/2018

credito, che non implica alcuna indeterminatezza nell'entità del capitale e degli interessi complessivi da restituire e, quindi, non merita la sanzione invocata dalla parte attrice.

9. Tenuto conto che la sostanziale e complessiva pretesa attorea di non vedersi gravata di debiti nei rapporti in essere con la Banca è stata accolta solo parzialmente, si registra una ipotesi di soccombenza reciproca. Sussistono, quindi, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite e per porre definitivamente a carico delle stesse, in parti uguali, le spese di CTU.

PQM

1) Accoglie le domande di parte attrice limitatamente alla rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti aventi ad oggetto il conto corrente bancario n. [redacted] acceso presso la filiale [redacted] di [redacted] nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, accerta che, alla data del 30.4.2018, risulta, in relazione a detto rapporto di conto corrente, un credito di [redacted] pari ad euro 1.328,17;

2) Respinge tutte le altre domande versate in causa dalle parti;

3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo, definitivamente, a carico delle parti medesime, in quote uguali, le spese di CTU.

Così deciso in Rovereto il 16.11.2018

Il Giudice

Depositate nella Cancelleria del Tribunale

di Rovereto il 16/11/18

Il P. [redacted]

14

